

- **ISTRUZIONE PROFESSIONALE** – Servizi Commerciali e Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
- **ISTRUZIONE TECNICA** – Turismo
- **ISTRUZIONE PER ADULTI**

Via Baden Powell, 33 - 36100 VICENZA

tel. 0444 294320 - fax 0444 294254

Succursale: Strada Sant’Antonino 32 - tel. 0444 929207

www.adaschio.gov.it - viis01600r@istruzione.it



INDICE di TEMPESTIVITA' dei PAGAMENTI

Circolare MEF n. 3 del 14/01/2015 - D.P.C.M. 22/09/2015

Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”, la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che ha recepito la direttiva europea 7/2011 sui tempi di pagamento) ossia trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, non può essere superiore ai sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);
- “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Di seguito vengono riportati gli indici di tempestività dei pagamenti del periodo:

INDICATORE DI TEMPESTIVITA'	Periodo: 4[^] trimestre 2017	-8,47
------------------------------------	----------------------------------------------	--------------

Questo Istituto non presenta casi accertati di pagamento oltre i termini di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002 (con ritardi, rispetto a tali termini, superiori a 90 giorni)